

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 3922 di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecento **sessantadue**, addì **dieci**
del mese di **febbraio** in **Brindisi**

Avanti a me **Avv. Vincenzo Palma** Segretario

dell'Istituto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi dell'art. 151 e 153 del T.U. sull'Edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. **Com.te Ubaldo Vallarino** nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. **Di Campi Dario** domiciliato
e residente in Brindisi; **Brindisi**

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. **Com.te Ubaldo Vallarino** nella
sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Di Campi Dario l'appartamento n. 3 ,
piano , scala C facente parte del 11° lotto delle
per eliminazione case malsane (Legge 640)
Casa Borgari nel Comune di **Brindisi**

Via **S. Angelo** e composto di **quattro**
vani ed accessori, di proprietà **dello Stato ed in gestione**
all'Istituto.-

Registrato e Brindisi li 21 FEB 1962

1348 Mod. 1 Vol.

Q. The
A. Yes.
Q. The
A. Yes.

L DIRETTORE DI 2. CL
f.to inleggibile

2.10 Neocibola

388726

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 3922 di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecento sessantadue, addì

del mese di febbraio in Brindisi

Avanti a me **Avv. Vincenzo Palma** Segretario

dell'Istituto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi

dell'art. 151 e 153 del T.U. sull'Edilizia popolare ed economica ap-

provato con R.D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente compariti:

a) — Il Sig. **Com. te Ubaldo Vallarino** nella qualità

di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia

di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. **Ma Campi Dario** domiciliato

e residente in Brindisi; **Brindisi**

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. **Com. te Ubaldo Vallarino** nella

sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Ma Campi Dario l'appartamento n. 3

piano, scala C facente parte del 11° lotto delle

per allunzione case malsane (Legge 640)

~~Com. te Ubaldo Vallarino~~ nel Comune di **Brindisi**

Via **S. Angelo** e composto di quattro

vani ed accessori, di proprietà dello Stato ed in gestione

all'Istituto. —

Registrato a Brindisi li 21 FEB 1962

al N. 1398 Mod. 1 Vol. C

Esatto lire *Milidetauto che.*

IL DIRETTORE DI 2. CL
[no illegibile]

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati solo ed unicamente a mezzo di assegni bancari non trasferibili.

siere dell'Istituto o all'Istituto medesimo, e in quest'ultimo caso risulta istituito, i pagamenti debbono effettuarsi direttamente al Cas- Per i Comuni ove il servizio di riscossione a domicilio non che consegnerà al locatario apposita ricevuta quietanzata.

il giorno 10 di ogni mese, a mani dell'agente riscuotitore dell'Istituto, (L. ~~settecentosessantadue~~ 3.762.-) in valuta legale, entro e non oltre

(L. ~~centotrentaquattro~~ 45.144.-) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire ~~quarantacinque~~ ~~quarantacinque~~ tremila-

occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati. La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non raccomandata.

traenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti con- in anno, fermi restando i patti e le condizioni, a partire dal 10 al 9.8.1964 e s'intende tacitamente rinnovata di anno

3° — La locazione avrà la durata dal 10.2.1962 di osservare incondizionatamente.

dell'I.A.C.P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere e s'impegna regolamento per la disciplina dell'inquinamento delle Case Popolari quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto e nel titolo 3°, capo 4°, sezione 1° e 2° del vigente Codice Civile in accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4°,

2°) — Il Sig. ~~Di Campi Dario~~ dichiara di

gli interessi di mora del 7 % sull'ammontare dovuto e non pagato

alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il

recupero delle mensilità scadute e per il rilascio, per morosità del-

l'abitazione.

5°) — Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia

elettrica e quello dell'acqua, normale ed eccedenza, che saranno a

carico del locatario, il quale pagherà il primo direttamente alla

Società elettrica fornitrice e rimborserà il secondo all'Istituto nella

misura fissata dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

Non sono, inoltre comprese le spese per portierato, per pulizia

e luce delle scale e degli spazi comuni, nonché per diritti di esa-

zione a domicilio, i cui servizi, semprechè istituiti dall'Istituto e

funzionanti, cadono a totale carico del locatario.

6°) — I locali affittati dovranno destinarsi ad esclusivo uso

di . Una diversa destinazione, in tutto o in parte

dei locali medesimi, senza il consenso scritto dal rappresentante

dell'Istituto, o la concessione o cessione o sublocazione totale o

parziale di essi a qualsiasi titolo, a persone diverse dall'intestatario

del contratto o da quelle con lui conviventi risultanti dalle indica-

zioni di cui all'art. 20, con o senza mobilio, importerà ipso jure

la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

7°) — L'alloggio viene consegnato al locatario in perfetto stato

di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte, con

tutti gli infissi, chiavi, vetri ferramenta, ed altri annessi e connessi,

di qualsiasi specie.

Il locatario dichiara di avere visitato l'alloggio, di averlo tro-

vato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, di prenderne la

consegna, ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi, e si

obbliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni, alla cessazione del

rapporto locativo.

8°) — Il locatario non potrà apportare miglioramenti o addi-

zioni alla cosa locata ed ai suoi impianti, senza il consenso scritto

dell'Istituto. Peraltro, tale consenso non comporta diritto ad idennità

e gli eventuali miglioramenti o addizioni verranno ritenuti gratuita-

mente al termine della locazione. E' fatta salva però all'Istituto di

chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese del locata-

rio. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai

compensare i deterioramenti anche se questi si siano verificati senza

colpa del locatario.

9°) — Sono a carico del locatario tutte le riparazioni di pic-

cola manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C. C., nonché

le seguenti altre :

— riparazione delle canne fumarie dell'appartamento;

— sgombero degli scarichi, per la parte in uso esclusivo dell'inqui-

lino e manutenzione delle cassette d'acqua ;

— riparazioni e eventuali sostituzioni, all'interno dell'appartamento,

di serrature, maniglie, chiavistelli e cremonesi ;

— ripassature, all'interno dell'appartamento, dei pavimenti con si-

gillature e sostituzioni isolate di piastrelle ;

— sostituzione, all'interno dell'appartamento, dei vetri rotti, anche

Il locatario dichiara di avere visitato l'alloggio, di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, di prenderne la consegna, ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi, e si obbliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni, alla cessazione del rapporto locativo.

8°) — Il locatario non potrà apportare miglioramenti o addizioni alla cosa locata ed ai suoi impianti, senza il consenso scritto dell'Istituto. Peraltro, tale consenso non comporta diritto ad idennità e gli eventuali miglioramenti o addizioni verranno ritenuti gratuitamente al termine della locazione. E' fatta salva però all'Istituto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese del locatario. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai compensare i deterioramenti anche se questi si siano verificati senza colpa del locatario.

9°) — Sono a carico del locatario tutte le riparazioni di piccola manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C. C., nonché le seguenti altre :

- riparazione delle canne fumarie dell'appartamento;
- sgombero degli scarichi, per la parte in uso esclusivo dell'inquilino e manutenzione delle cassette d'acqua;
- riparazioni e eventuali sostituzioni, all'interno dell'appartamento, di serrature, maniglie, chiavistelli e cremonesi;
- ripassature, all'interno dell'appartamento, dei pavimenti con sigillature e sostituzioni isolate di piastrelle;
- sostituzione, all'interno dell'appartamento, dei vetri rotti, anche

a causa di intemperie.

Non provvedendo il conduttore a tutte le riparazioni a suo carico il locatore previa visita anche a mezzo di persona all'uopo delegata e previa diffida al conduttore stesso farà eseguire i lavori a propria cura e spese del locatario.

10^o) — L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose, causati da difetti e nella costruzione degli immobili e nella fornitura degli impianti e degli apparecchi installati, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

Il locatario esonera espressamente l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero provenire a lui o allo stabile o all'alloggio, da fatti, omissioni o colpe di altri inquilini dello stabile e di terzi in genere; egli risponde, però di tutti i deterioramenti e danni prodotti, per colpa sua o dei suoi familiari o dipendenti, sia all'alloggio, sia allo stabile ed alle sue pertinenze.

11^o) — A deroga delle limitazioni degli artt. 1583 e 1584 del C. C., occorrendo al locatore di fare fabbricare o di fare effettuare riparazioni o miglioramenti tanto nei locali affittati, quanto all'intero immobile, il locatario non potrà impedirlo, nè pretendere compenso alcuno, nè elevare pretesa qualsiasi.

Ove, in assenza del locatario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite, senza compromet-

a causa di intemperie.

Non provvedendo il conduttore a tutte le riparazioni a suo

carico il locatore previa visita anche a mezzo di persona all'uopo

delegata e previa diffida al conduttore stesso farà eseguire i lavori

a propria cura e spese del locatario.

10°) — L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-

vincia di Brindisi, resta espressamente esonerato da ogni responsa-

bilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed

a cose, causati da difetti e nella costruzione degli immobili e nella

fornitura degli impianti e degli apparecchi installati, dei quali non

siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

Il locatario esonera espressamente l'Istituto Autonomo per le

Case Popolari della Provincia di Brindisi da ogni responsabilità per

i danni diretti o indiretti che potessero provenire a lui o allo sta-

bile o all'alloggio, da fatti, omissioni o colpe di altri inquilini dello

stabile e di terzi in genere; egli risponde, però di tutti i deteriora-

menti e danni prodotti, per colpa sua o dei suoi familiari o dipen-

deni, sia all'alloggio, sia allo stabile ed alle sue pertinenze.

11°) — A deroga delle limitazioni degli artt. 1583 e 1584 del

C. C., occorrendo al locatore di fare fabbricare o di fare effettuare

riparazioni o miglioramenti tanto nei locali affittati, quanto all'intero

immobile, il locatario non potrà impedirlo, nè pretendere compenso

alcuno, nè elevare pretesa qualsiasi.

Ove, in assenza del locatario, si rendano necessarie riparazioni

che non possono essere in alcun modo differite, senza compromet-

tere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi. l'Istituto è autorizzato a far aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

12°) — Il locatario dovrà usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune. Inoltre, non potrà tenere depositi di materie infiammabili in quantità superiore a quella occorrente per usi domestici ed evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati ai davanzali.

Il locatario stesso dovrà comunque avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità reciproca, impedendo, altresì nel caso abbia bambini che questi arrecino danni agli immobili e molestia ai vicini. E' fatto obbligo al locatario medesimo di osservare i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordinanze emanate in proposito dalle competenti Autorità.

13°) — Il locatario non potrà usare le terrazze che solo e unicamente per sciorinare a seconda del turno che sarà stabilito, ogni altro uso intendendosi vietato. Egli, però, è responsabile dei danni di acqua, arrecati all'immobile ed agli altri locatari, provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

14°) — E' proibito al locatario di apporre targhe ed insegne in genere senza il preventivo benestare dell'I.A.C.P. Sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini di ingresso.

15. 08. 1954 n. 640. -

2017年12月31日

del locatario con le agevolazioni di cui

Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto e in triplice copia ed è sottoscritto dalle parti costituite.

del rapporto locativo. 179) — Il presente contratto, in carta libera, viene compilato

Detto deposito infruttifero, rimarrà vincolato fino allo cessazione

10-10-68

[illegible]

— 691 —

La presente clausola non può considerarsi di stile.

maggiori ed il rimborso delle spese di ogni genere.

fino alla effettiva riconsegna dei locali, salvo la rivalsa dei danni

titto eventualmente scadute e non pagate, anche di quelle dovute

al locatore di ricambiare il pagamento, oltre che delle mensilità di

00111UP RD C-001111AKCO FOR 00111UP IN EXPERIMENTAL MATHEMATICS

[illegible]

159) — Tutte le clause del presente contratto hanno carattere

essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.
19) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata
nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.
20) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta
da sé medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunziare
all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato
dalle costituite parti e da me segretario rogante.

P.to: Com.te Ubaldo Vallarino

" : Di Campi Dario

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante. —

essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

19°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

20°) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta da sè medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunziare all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me segretario rogante.

F.to: Com.te Ubaldo Vallarino

" : Di Campi Dario

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-